

N. R.G. 111027/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
EX SEZIONE DISTACCATA DI GUASTALLA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111027/2010 promossa da:

D. [REDACTED] B. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'avv.  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

ATTORE

contro

ASS. [REDACTED] SP. [REDACTED] DILETT. [REDACTED] M. [REDACTED] V. [REDACTED] IN PERSONA  
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
MANTOVA presso il difensore avv. [REDACTED]  
M. [REDACTED] T. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il  
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTI

C. [REDACTED] ASSICURAZIONI S.P.A., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) [REDACTED] elettivamente  
domiciliato in [REDACTED] REGGIO EMILIA presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]  
U. [REDACTED] ASSICURAZIONI SPA, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente  
domiciliato in REGGIO EMILIA [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

GIURET



CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il procuratore di parte convenuta Ass [redacted] Sp [redacted] M [redacted] V [redacted] chiede e conclude:

**“Nel merito.**

In via principale: respingersi le domande risarcitoria formulata dall'attore, B [redacted] D [redacted] siccome infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate da B [redacted] D [redacted] nei confronti di M [redacted] V [redacted] Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted], dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia C [redacted] Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano, [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a tenere indenne e manlevata l'Associazione convenuta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. [redacted] [redacted] di quanto la medesima fosse condannata a versare a parte attrice.

**In ogni caso.** Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche nei confronti della Compagnia assicuratrice terza chiamata.”

Il procuratore della terza chiamata C [redacted] Assicurazioni chiede e conclude:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:

A) IN VIA PRINCIPALE

Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata o come meglio ritenuto, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della convenuta M [redacted] V [redacted] Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] e conseguentemente rigettare la domanda di manleva che quest'ultima ha svolto nei confronti di C [redacted] ASSICURAZIONI S.p.A., con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

B) IN SUBORDINE

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti della convenuta M [redacted] V [redacted] Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] dichiararsi C [redacted] ASSICURAZIONI S.p.A obbligata a manlevare l'assicurata nei limiti dei danni che risultassero provati all'esito dell'espletanda istruttoria, quali conseguenza immediata e diretta del sinistro, con reiezione di ogni maggiore domanda ed entro i limiti e le condizioni risultanti dalla polizza, da intendersi quivi tutti



Resolutive 995/2015 del 18/03/2015  
richiamati ed eccepiti, nessuno escluso, con specifico ma non esclusivo riferimento al limite del  
massimale, con compensazione di spese, competenze ed onorari di causa. Spese comunque compensate  
fra M [redacted] V [redacted] Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] e C [redacted] ASSICURAZIONI  
S.p.A.

C) IN VIA DI REGRESSO

Dato atto che C [redacted] Ass [redacted] S.p.A. ha dichiarato di volersi surrogare nei diritti dell'assicurata,  
nella denegata ipotesi di sua soccombenza e di ritenuta responsabilità solidale della M [redacted]  
V [redacted] Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] e del sig. [redacted] condannare quest'ultimo - in  
via di regresso e ai sensi dell'art. 2055 C.C. - a rifondere a C [redacted] Assicurazioni S.p.A., in persona del  
legale rappresentante pro-tempore, quanto da questa eventualmente pagato in eccesso, a causa del  
vincolo della solidarietà, rispetto alla percentuale di colpa che fosse accertata in capo all'assicurata".

Il procuratore della terza chiamata U [redacted] chiede e conclude:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia *contrariis reiectis*:

- respingere le avversarie pretese in quanto infondate in fatto e diritto;

Con vittoria di spese del presente giudizio, che si quantificano in € 8.000,00, oltre Spese generali, Iva e  
c.p.a. come per legge"

**GURETTI**



Con atto di citazione ritualmente notificato, B [redacted] D [redacted] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] M [redacted] V [redacted] in persona del presidente *pro-tempore*, e [redacted] per sentirli condannare, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del sinistro occorsogli presso il circuito di motocross gestito dall'associazione convenuta in data 21.6.2008.

In particolare, esponeva l'attore che, alla data sopra indicata, alle ore 17.00 circa, mentre percorreva in sella alla sua Honda CRF il circuito gestito dalla associazione convenuta, sito nelle vicinanze del fiume Po in Viadana e nell'occasione "*aperto al pubblico per allenamenti*", giunto su un tratto di pista designato "*a stretto ferro di cavallo*", era stato urtato da un altro motociclo privo di conducente.

Deduceva infatti che, in quello stesso momento, un altro utente del circuito, [redacted] aveva perso il controllo del suo mezzo venendone disarcionato, senza tuttavia trascinare con se nella caduta la motocicletta la quale, rimasta in equilibrio, aveva continuato la sua corsa attraversando il breve tratto di prato che divideva i due bracci del "*ferro di cavallo*" ed era rientrata in pista, finendo così per intercettare la traiettoria della moto condotta da esso attore.

Lamentava, quindi, il B [redacted] che, in conseguenza del sinistro sopra descritto, aveva riportato le gravi lesioni ("*politrauma da incidente motociclistico con trauma cranico commotivo, frattura estremo acromiale clavicola destra, frattura scomposta ulna e capitello destro, fratture costali multiple a destra (...) escoriazioni multiple*") meglio descritte nei certificati di Pronto Soccorso prodotti in atti.

Asseriva che la responsabilità del sinistro doveva imputarsi in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. o, in subordine, dell'art. 2051 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, dell'art. 2054 c.c., a [redacted] proprietario e conducente del motoveicolo investitore.

Deduceva altresì la concorrente responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, della Ass [redacted] Sp [redacted] convenuta, per aver colposamente omissso l'adozione delle necessarie cautele volte ad impedire l'invasione delle carreggiate e, nella specie, per non aver predisposto adeguati ostacoli nel tratto di terreno che divideva i due bracci della pista che designavano un "*ferro di cavallo*".

Costitutosi in giudizio, [redacted] contestava la fondatezza della domanda *ex adverso* formulata, eccependo che nessun addebito di responsabilità poteva essergli contestato.

Deduceva in particolare egli, tesserato della Federazione Motociclistica Italiana e in possesso della licenza "*Promosport training*" valida per l'allenamento su circuiti, indossate le necessarie protezioni, aveva affrontato il circuito a velocità moderata, nel pieno rispetto delle regole comportamentali previste per lo svolgimento di tale attività, quando, in una curva stretta posta a ridosso di una rampa, con terreno

GIURETT



scivoloso e pieno di avvallamenti, era stato accidentalmente ispironato dalla sua moto, la quale aveva poi proseguito per inerzia la corsa.

Eccepsiva che nessuna prova aveva fornito l'attore della dedotta collisione fra i due motocicli, che peraltro appariva inverosimile, data la posizione di stasi dei mezzi e la mancanza sugli stessi di alcun segno di impatto.

Assumeva che, in ogni caso, l'infortunio subito dall'attore rientrava nel normale rischio connesso al tipo di attività sportiva da questi esercitata.

Assumeva, altresì, il convenuto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dettata dall'art. 2054 cod. civ., essendosi verificato il sinistro in un circuito chiuso non assimilabile alla strada.

In ogni caso, chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, U. [redacted] Assicurazioni s.p.a., previa sua chiamata in causa.

Si costituiva in giudizio anche la convenuta M. [redacted] V. [redacted] la quale, premesso di essere un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, deduceva che l'impianto sportivo "Crossdromo I. M. [redacted]" da essa gestito era in possesso di tutti i requisiti dettagliatamente previsti dai regolamenti della F.M.I. e dell'U.I.S.P. per garantire la piena sicurezza e funzionalità del circuito, come comprovato dai certificati di omologazione rilasciati da entrambi i predetti enti.

Eccepsiva inoltre che, sulla base del principio del cd rischio sportivo, l'attore, nell'impegnarsi nella pratica del motocross, aveva accettato di esporsi agli incidenti tipici di questa disciplina, fra i quali senz'altro rientrava la possibile collisione con altri mezzi.

Precisava che, nel punto in cui la moto del [redacted] aveva attraversato il prato, la distanza fra i due bracci della pista era di circa 10 mt, di tal che non sussisteva alcun obbligo di installare barriere di separazione fra le due corsie, giacché tale accorgimento era prescritto sia dal regolamento U.I.S.P. sia dal regolamento F.M.I. solo nel caso in cui lo spazio fra le corsie contigue fosse inferiore ai metri 6.

Concludeva, pertanto, chiedendo che l'adito Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa, in garanzia, della C. [redacted] Assicurazioni S.p.a., rigettasse la domanda formulata da controparte e, in subordine, dichiarasse la compagnia assicuratrice obbligata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal presente giudizio.

Costituitasi in giudizio, la chiamata in causa C. [redacted] Assicurazioni aderiva alle argomentazioni difensive svolte dalla sua assicurata, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea; in subordine e per l'ipotesi di soccombenza, chiedeva, in via di surrogazione, la condanna del condebitore in solido [redacted], in via di regresso, a rifondere ad essa terza chiamata quanto eventualmente pagato in eccesso a causa del vincolo di solidarietà.



Si costituiva in giudizio anche U [redacted] Assicurazioni Spa, eccettuato l'operatività della garanzia assicurativa. Repart. n. 005/2015 del 18/03/2015

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti e, successivamente, rigettava la richiesta di c.t.u. medico-legale avanzata dall'attore.

Infine, all'udienza del 20.11.2014, il G.I., in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

Giova preliminarmente rilevare che, nel presente giudizio, l'attore Boschini Daniele ha dedotto a carico dei convenuti [redacted] e Ass [redacted] Sp [redacted] Dilett [redacted] M [redacted] V [redacted] una responsabilità di tipo aquiliano ai sensi degli artt. 2043 e, in subordine, 2050, 2051 e – nei confronti del solo T [redacted] 2054 c.c..

Ebbene, in tutti i predetti casi, anche con riferimento alle allegate responsabilità di tipo oggettivo per danni da svolgimento di attività pericolosa e da cose in custodia, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare il fatto asseritamente dannoso, e ciò soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, l'asserito danneggiante contesti recisamente le allegazioni, in fatto e in diritto, svolte da controparte.

In particolare, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare, nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., il fatto colposo o doloso ascritto al danneggiante e il nesso di causalità tra tale fatto e il danno subito.

Anche nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare il fatto ascritto al cd custode ed il nesso eziologico tra l'allegato evento lesivo e la *res* in custodia.

Identici principi ed onere probatorio incombono sul danneggiato nell'ipotesi di responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., prospettata in subordine dall'attore.

Ebbene, ritiene questo giudice che, nel caso di specie, l'*onus probandi* gravante sull'attore non sia stato adeguatamente assolto.

Ed invero, a fronte delle specifiche contestazioni svolte da entrambe le parti convenute, l'attore non è stato in grado di provare la dinamica e le modalità dell'infortunio oggetto di causa e, in particolare, l'effettivo verificarsi dell'allegato scontro tra i due motocicli.

Sul punto giova anzitutto osservare che, diversamente da quanto vorrebbe l'attore, non può attribuirsi valore confessorio, neppure ai sensi dell'art. 2735, co. 1, seconda parte, c.c. alla dichiarazione resa in data 3.2.2010 dal T [redacted] al sig. [redacted], incaricato della compagnia A [redacted] (doc. 7 att.).

Come risulta dal tenore letterale del documento, infatti, nell'occasione il T [redacted] dichiarò espressamente e più volte di non aver visto la collisione tra la sua moto e quella condotta dal B [redacted], trovandosi egli ancora riverso al suolo a seguito della caduta.



Il convenuto ha poi aggiunto: *“considerata la posizione di quiete del mio moto e la posizione assunta dal B. [redacted] e la sua moto vicina presumo che vi sia stata una collisione o una probabile turbativa”*.

Tale ultima dichiarazione, tuttavia, non consiste nell'ammissione di un fatto, ma nella mera espressione di una opinione o di un convincimento – peraltro espresso in termini probabilistici – e, come tale, non costituisce confessione.

Ciò detto e venendo all'esame delle prove testimoniali assunte in corso di causa, occorre rilevare nessuno dei numerosi testi escussi ha assistito al sinistro.

La dinamica descritta in citazione non ha dunque trovato alcun riscontro nell'istruttoria svolta.

Anzi, la stessa appare smentita dalla circostanza che, come riferito dai testi [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] tutti accorsi sul posto immediatamente dopo l'incidente occorso al B. [redacted] entrambe le moto risultavano integre e non presentavano danni.

La valenza probatoria di tali plurime e concordi deposizioni non può ritenersi inficiata dalle sole dichiarazioni del teste [redacted] il quale ha riferito che *“sulla moto del B. [redacted] si vedeva qualche impronta di ruota del pneumatico sulla fiancata vicino al motore sulla parte di plastica bianca”*, anche ove si consideri che i modestissimi segni descritti dal teste non appaiono compatibili con una collisione tra due veicoli entrambi in movimento.

Infine, occorre prendere in considerazioni la posizione di stasi assunta dai veicoli.

I testi [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] escussi sul punto, hanno concordemente riferito che tra le due motociclette riverse al suolo vi era una distanza di circa 10-15 metri (secondo alcuni testi anche di 15-18 metri).

Ebbene, come eccepito dai convenuti, tale distanza non appare compatibile con l'ipotesi di una collisione, prospettata dall'attore, ove si consideri che, essendo il mezzo del [redacted] privo di conducente, a seguito di un urto, anche se lieve, lo stesso avrebbe dovuto perdere il suo precario equilibrio e cadere al suolo.

Appare quindi del tutto inverosimile che, a seguito di uno scontro di intensità tale da provocare la caduta del motociclo condotto dal B. [redacted] quello del convenuto, invece, benché privo di guida, possa essere rimasto in piedi e aver proseguito la sua corsa per altri 10-15 metri.

In difetto di elementi di valutazione comprovanti l'elemento oggettivo della fattispecie, l'onere probatorio gravante sull'odierno attore non può dunque ritenersi in alcun modo soddisfatto.

La domanda risarcitoria non può, pertanto, trovare accoglimento.

Neppure può essere accolta la domanda di risarcimento fondata sulla asserita responsabilità di natura contrattuale della Ass. [redacted] M. [redacted] V. [redacted]



Ed invero, anche in tema di responsabilità *ex contractu*, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, giacché l'art. 1218 cod. civ. pone soltanto una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, ma non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento in relazione alla sussistenza del danno e al nesso di causalità tra tale danno e la condotta del debitore.

Nel caso di specie, come già si è detto, l'attore non ha provato, com'era suo onere, il fatto allegato.

Alle medesime conclusioni in ordine all'assenza di responsabilità risarcitoria in capo ai convenuti deve giungersi ove la vicenda sia analizzata sotto il profilo del rischio consentito derivante dall'esercizio di attività sportiva.

Sul punto si osserva che, come eccepito dai convenuti, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi (Cass. n. 2414/1968; Cass. n. 1564/1997; Cass. n. 20908/2005).

Ne discende, con riferimento all'ipotesi che siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività sportiva a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, che, fuori dal caso dell'intenzionalità dolosa della lesione, il rispetto delle regole di gioco vale da solo a scriminare il comportamento lesivo (da ultimo, Cass. pen. n. 17923/2009).

La prevalente giurisprudenza ritiene inoltre che neppure la (mera) violazione delle regole del gioco comporti automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un *quid pluris* per configurare una responsabilità dell'agente.

Ed invero, come precisato dalla Suprema Corte, "*in materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano*" (Cass. n. 20597/2004).

Quanto invece all'azione risarcitoria eventualmente proposta dal partecipante all'attività sportiva nei confronti degli organizzatori dell'attività, dal principio del "rischio consentito" discende che questi ultimi, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, devono soltanto dimostrare di aver predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel



rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. n. 2414/2008, Cass. n. 905/2014, Cass. n. 1504/2014, Cass. n. 18/03/2015, Cass. n. 20908/2005).

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, è pacifico che il convenuto [redacted] non abbia posto in essere alcuna condotta contraria alle norme che regolamentano la disciplina del motocross.

Come documentato in atti e confermato dal teste [redacted], all'epoca dei fatti il T [redacted] era tesserato del Motoclub, affiliato alla F.M.I. (Federazione Motociclistica italiana), e dotato di licenza denominata "Promosport", valida per "allenamento su circuiti, piste o percorsi chiusi" (doc. 2 conv.).

Il convenuto dunque ha intrapreso un'attività sportiva per la quale deteneva regolare licenza e non risulta né è stato dedotto che abbia violato alcuna regola dell'attività sportiva svolta.

Semplicemente, nell'affrontare un punto particolarmente difficoltoso del percorso, caratterizzato da plurimi ostacoli di varia natura, ha perso il controllo del proprio mezzo, condotta questa evidentemente involontaria che non risulta in alcun modo in contrasto con la disciplina del motocross (sport che, com'è noto, anche a livello agonistico vede verificarsi con una certa frequenza episodi di caduta o disarcionamento del conducente dal veicolo).

Quanto poi alla condotta dell'Ass [redacted] convenuta, nella sua qualità di organizzatrice dell'attività sportiva, occorre rilevare che il regolamento del F.M.I. prevede che "tra le corsie contigue deve esserci uno spazio neutro di almeno sei metri. Nel caso in cui lo spazio fosse inferiore alla misura prevista, le piste contigue dovranno essere separate e protette da una adeguata barriera" (doc. 5 Associazione conv.).

Identica previsione si rinviene nel regolamento dello U.I.S.P. (doc. 6 conv.).

Ciò premesso, la conformità del circuito "Crossdromo [redacted] alla normativa citata si evince dal Certificato di Omologazione n. [redacted] rilasciato in data 29.6.2006 dal FMI (doc. 3 conv) nonché dal Certificato di Collaudo impianto rilasciato dall'U.I.S.P. il 4.06.2008 (doc. 4 conv.).

A ciò si aggiunga che i testi [redacted] e [redacted] frequentatori del circuito, hanno confermato che la distanza fra i due bracci della pista, nel punto in cui si è verificato l'incidente, è pari a circa 10 metri.

Come eccepito dalla Ass [redacted] convenuta, tale distanza risulta quindi superiore alle distanza minima di mt. 6 al di sotto della quale soltanto è previsto l'obbligo di predisporre adeguate barriere tra piste contigue.

Deve pertanto ritenersi che l'Ass [redacted] Sp [redacted] convenuta abbia fornito adeguata prova di aver predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto dei regolamenti sportivi sopra richiamati.

GIURETT



Sentenza n. 423/2015 pubbl. il 18/03/2015

RG n. 111027/2010

Report n. 005/2015 del 18/03/2015

Anche alla luce delle esposte considerazioni, le domande attoree vanno pertanto rigettate. Il rigetto delle domande attoree rende superfluo l'esame delle domande di manleva spiegate dai convenuti nei confronti delle compagnie assicuratrici terze chiamate.

Quanto alle spese di lite, ritiene questo Giudice che la particolare complessità della materia trattata e la dubbiozza in fatto della vicenda integrino le "gravi ed eccezionali ragioni" che consentono, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. *ratione temporis* vigente, l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti del processo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1)-rigetta le domande proposte dall'attore B [REDACTED] D [REDACTED]
- 2)-dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

REGGIO EMILIA, 12 marzo 2015

Il Giudice  
dott. Chiara Zompi

**GIURELLI**

